



Roma, 08 giugno 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

e p.c. Ad ASSOLAVORO
Ad ASSOSOMM

Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni relative al trattamento di integrazione salariale (TIS) c. d. "semplificato" conseguente a sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro per il mese di **maggio 2020**.

Come noto, l'articolo 68 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, nel modificare la portata dell'articolo 19 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, ha incrementato anche per il settore della somministrazione le risorse inizialmente destinate al finanziamento dell'assegno ordinario.

In questi giorni sono in corso di perfezionamento da parte dei Ministeri competenti i provvedimenti attuativi della misura e, dalle informazioni assunte per le vie brevi, è ipotizzabile **che le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione da parte del Fondo delle prestazioni di TIS c. d. "semplificato" relative al mese di maggio, giungano nella materiale disponibilità del Fondo di solidarietà non prima del prossimo mese di luglio.**

Il Fondo provvederà a rimborsare tempestivamente alle Agenzie per il Lavoro i predetti trattamenti di integrazione salariale, relativi al mese di maggio, secondo le modalità note non appena saranno materialmente disponibili le risorse stanziare dai Ministeri competenti.

Ciò premesso, fermi restando i termini contrattuali e di legge per il pagamento delle retribuzioni e della contribuzione previdenziale, le Agenzie potranno inviare al Fondo, **entro le ore 15:00 del 30 giugno 2020**, il modello di dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli elementi di dettaglio degli importi relativi al **trattamento di integrazione salariale per il mese di maggio 2020.**

La suddetta dichiarazione dovrà essere trasmessa compilando l'apposito "form" rinvenibile sulla piattaforma <https://tis.formatemp.it> già utilizzata dalle Agenzie per il trattamento di integrazione salariale ordinario.



.2

La dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n° di lavoratori coinvolti nella procedura;
- n° di ore totali di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- costo totale della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa così ripartito:
 - ✓ costo a titolo di retribuzione;
 - ✓ costo a titolo di contribuzione.

Esclusivamente in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto "form" e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni inviate via PEC in mancanza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione del Fondo.

Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l'ultima dichiarazione inviata entro i termini.

Gli importi dovranno essere indicati al Fondo con un'unica dichiarazione. Detti valori, pari alla somma dei singoli importi relativi a ciascun lavoratore, dovranno essere ripartiti tra quota retributiva e quota contributiva, con esclusivo riferimento ai giorni di sospensione causati dal Covid 19 e non all'intera retribuzione del mese di **maggio 2020**.

Come per il Trattamento di integrazione salariale "ordinario", per quel che riguarda **la parte retributiva**, la prestazione dovrà essere calcolata nella misura dell'80% della retribuzione lorda oraria del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive e comunque nei limiti previsti dai massimali vigenti che, per l'anno 2020, sono i seguenti:

| Retribuzione lorda mensile | Tetto | Importo lordo |
|---------------------------------------|-------|------------------|
| Inferiore o uguale a €2.159,48 | Basso | € 998,18 |
| Superiore a € 2.159,48 | Alto | €1.199,72 |

Per la parte contributiva sarà riconosciuto il rimborso della contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% della retribuzione corrisposta, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie, ROL e permessi.



.3

Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità di rendicontazione a comprova dell'effettiva erogazione delle prestazioni ai beneficiari.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si evidenzia che tali modalità saranno diversificate in funzione dell'ambito di applicazione delle intese sottoscritte tra le Parti Sociali e, segnatamente, dell'accordo del 09 maggio u.s. intercorso tra l'Associazione ASSOLAVORO e FELSA CISL, UILTEMP e NIDIL CGIL.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino